

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 87/08

9 dicembre 2008

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C- 121/07

Commissione / Repubblica francese

LA CORTE CONDANNA LA FRANCIA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA FORFETTARIA PER NON AVER ESEGUITO RAPIDAMENTE LA SENTENZA DI INADEMPIMENTO PRONUNCIATA DALLA CORTE NEL 2004 SUGLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

Considerate le circostanze della causa, l'importo della somma forfetaria è fissato in EUR 10 milioni

Nel 2004¹, su ricorso della Commissione, la Corte di giustizia ha accertato che la Francia aveva violato il diritto comunitario per non aver trasposto nel suo ordinamento interno, entro il 17 ottobre 2002, la direttiva relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM)²

Dopo che la Commissione ha investito la Corte di un ricorso per mancata esecuzione di tale sentenza, le autorità francesi hanno adottato, il 15 e il 19 marzo 2007, coerenti misure nazionali di trasposizione nonché, successivamente, la legge 25 giugno 2008, relativa agli OGM.

Dopo aver esaminato tali testi, la Commissione, con lettera 30 luglio 2008, ha informato la Corte che considerava tali misure interamente esecutive della sentenza della Corte, in quanto garantivano la completa trasposizione della direttiva. Nella stessa lettera, la Commissione ha indicato altresì che la sua domanda di condanna della Francia al pagamento di una penalità era quindi divenuta senza oggetto. La Commissione ha invece confermato la sua domanda di condanna al pagamento di una somma forfetaria³.

La Corte stabilisce che la data di riferimento per valutare l'inadempimento si colloca nel febbraio 2006, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato della Commissione, e che

¹ Sentenza 15 luglio 2004, causa C-419/03, Commissione/Francia.

² Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 106, pag. 1) e che abroga la direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

³ Facendo riferimento al metodo di calcolo esposto nella sua comunicazione del 2005, la Commissione ha proposto l'imposizione alla Francia di una somma pari a EUR 43.600 per ciascun giorno trascorso tra il 15 luglio 2004 e il 20 marzo 2007, nonché di una somma lasciata alla valutazione della Corte per ciascun giorno trascorso tra il 21 marzo 2007 e la data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2008.

manifestamente in tale data, ad eccezione di un decreto, la Francia non aveva adottato alcuna delle misure necessarie per l'esecuzione della prima sentenza di inadempimento del 2004.

La Corte rammenta anzitutto che, secondo giurisprudenza costante, la procedura prevista dal Trattato⁴ mira ad indurre uno Stato membro inadempiente ad eseguire una prima sentenza di inadempimento, per garantire l'effettiva applicazione del diritto comunitario. Entrambe le sanzioni pecuniarie previste dal Trattato, cioè la somma forfetaria e la penalità, sono dirette al raggiungimento di tale obiettivo. Spetta alla Corte, alla luce delle circostanze di ciascuna causa, adottare le sanzioni appropriate per garantire l'esecuzione più rapida possibile di una prima sentenza di inadempimento e prevenire la reiterazione di analoghe violazioni del diritto comunitario.

Avendo accertato che la Francia ha garantito una trasposizione completa della direttiva nel giugno 2008, **la Corte ritiene di non dover pronunciare la condanna al pagamento di una penalità.**

La Corte rileva poi che l'imposizione di una **somma forfetaria** non ha carattere automatico, bensì dipende dalle caratteristiche dell'inadempimento constatato e del comportamento dello Stato membro interessato. Tra i fattori rilevanti, al riguardo, figurano in particolare gli interessi pubblici e privati in questione e la durata della persistenza dell'inadempimento a partire dalla sentenza che lo ha inizialmente accertato.

In primo luogo, la Corte osserva che la reiterazione dei comportamenti illeciti adottati dalla Francia nel settore degli OGM è tale da richiedere l'adozione di una misura dissuasiva come l'imposizione di una somma forfetaria.

In secondo luogo, la Corte sottolinea la notevole durata della persistenza dell'inadempimento a decorrere dalla pronuncia della prima sentenza, il 15 luglio 2004, che nulla, nel caso di specie, consente di giustificare, dato che la Francia non può far valere difficoltà interne per sottrarsi ai propri obblighi comunitari. In particolare, anche supponendo che le manifestazioni violente nei confronti della coltivazione di OGM in campo aperto dedotte dal governo francese siano effettivamente riconducibili, almeno in parte, all'attuazione di regole di origine comunitaria, uno Stato membro non può eccepire difficoltà di attuazione emerse nella fase dell'esecuzione di un atto comunitario, comprese quelle connesse alla resistenza di privati, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle norme del diritto comunitario.

In terzo luogo, la Corte constata la gravità dell'inadempimento, in particolare alla luce del suo impatto sugli interessi pubblici e privati in gioco, in quanto la direttiva è diretta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia d'immissione in commercio di OGM e d'emissione deliberata di questi ultimi nell'ambiente, a tutelare la salute umana e l'ambiente, nonché ad agevolare la libera circolazione delle merci.

Tali considerazioni giustificano quindi l'imposizione di una somma forfetaria.

Tuttavia, la Corte prende in considerazione talune circostanze per determinare **l'importo della somma forfetaria**. A tal riguardo, in particolare, ritiene che, malgrado il loro carattere tardivo, le misure di esecuzione del marzo 2007 abbiano garantito una trasposizione del tutto coerente della direttiva - dato che solo tre disposizioni della direttiva sono rimaste trasposte in modo imperfetto fino al 27 giugno 2008 - e che non sia dimostrato che le autorità francesi siano venute meno al loro obbligo di leale cooperazione.

⁴ Art. 228, n. 2, CE.

Di conseguenza, si procede ad un'equa valutazione delle circostanze del caso di specie fissando a EUR 10 milioni l'importo della somma forfetaria che la Repubblica francese dovrà pagare.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: DE, EL, EN, FR, IT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-121/07>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*